DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1993

concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

(93/723/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini consentirà di promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo conformemente all'accordo europeo di associazione e all'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, conclusi tra la Comunità e l'Ungheria; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, è necessario che la Commissione possa adottare le modalità di applicazione dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [1]

considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale ed agricola comune, è necessario concludere tale accordo sul piano comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a concludere, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli atti recanti modalità d'applicazione dell'accordo ai sensi del punto 6, secondo trattino e del punto 8 dell'accordo stesso.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).